



Delibera della Giunta Regionale n. 173 del 04/04/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

DETERMINAZIONI A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI AUTOTUTELA IN ORDINE ALLA D.G.R. N. 1911 DEL 15/03/2000 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE PROPOSTA DI PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE ED IL COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI NAPOLI EST - ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI" AVVIATO CON DGR N. 586 DEL 29/10/2011 - REVOCA D.G.R. N. 1911/2000

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. Che, ai sensi dell'art. 37 bis della Legge n. 109/94 e s.m.i, era pervenuta al Settore Ciclo Integrato delle Acque (C.I.A.), entro il termine previsto dalla legge, una proposta (prot. n. 5607 del 30/06/1999), avanzata da Termomeccanica s.p.a., di Project Financing per gli interventi di completamento e di adeguamento nonché per la gestione e la riscossione dei relativi canoni per l'impianto di depurazione di Napoli Est;
- b. Che, con deliberazione n. 1911 del 15/03/2000, la Giunta Regionale aveva, tra l'altro:
 - b.1 dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 bis della Legge n. 109/94 e s.m.i., e fattibile, sotto tutti i profili previsti dall'art. 37 ter della richiamata norma, la summenzionata proposta di Project Financing prot. n. 5607/1999 presentata dalla Società Termomeccanica s.p.a. relativa all'impianto di depurazione di Napoli Est;
 - b.2 esteso la predetta proposta alla rete dei collettori gravitante sull'impianto di depurazione di Napoli Est;
 - b.3 dato mandato all'Assessore Regionale al C.I.A. di porre in essere tutti i successivi adempimenti propedeutici e connessi all'indizione della gara nonché riservato alla Giunta Regionale medesima l'aggiudicazione definitiva della concessione in parola;
- c. Che il Commissario Delegato-Presidente della Regione Campania ex O.P.C.M. n. 2948/1999 e s.m.i., preposto con l'art. 12 dell'O.M. n. 3100/2000 alla progettazione e realizzazione delle integrazioni e degli adeguamenti funzionali dei sistemi di collettamento e depurazione interessanti l'impianto di Napoli Est, aveva, con ordinanza n. 170 del 16/06/2003, convalidato e ratificato la summenzionata D.G.R. n. 1911/2000, provvedendo, con ordinanza commissariale n. 35 del 29/03/2007, a bandire la conseguente procedura di gara, a valere sulle risorse finanziarie indicate nella citata O.P.C.M. n. 2948/1999 come integrata dall'art. di cui all'art. 18 dell'O.P.C.M. n. 3100/2000;
- d. Che la procedura di gara si era arrestata in attesa degli esiti del ricorso giurisdizionale proposto da un concorrente escluso dalla fase di negoziazione e, a seguito della relativa sentenza del T.A.R. Lazio n. 6298/08, non era stata riavviata dalla struttura commissariale in considerazione della sopravvenuta determinazione di collocare, nell'area di pertinenza dell'impianto di depurazione, l'impianto di termovalorizzazione di Napoli, in attuazione del disposto dell'art. 8 del D.L. n. 90/2008;
- e. Che l'Avvocatura distrettuale dello Stato, espressasi al riguardo (telefax n. 14416P del 29/01/2010) su richiesta del Commissario, aveva ritenuto che la struttura commissariale, in fase di procedura negoziata, poteva avvalersi del disposto di cui all'art. 153 del d. lgs. n. 163/06, imponendo ai partecipanti variazioni all'originario progetto che consentissero la coesistenza dei due impianti;

PREMESSO, altresì:

- a. Che, con note prot. nn. 3343/2010-5485/2010-1852/2011-3672/2011, il Commissario di Governo delegato ex OPCM n. 3849/2010 e succ. al compimento delle iniziative necessarie alla liquidazione della struttura commissariale, aveva comunicato che la procedura di gara risultava ancora formalmente pendente e che le imprese partecipanti alla gara continuano ad inviare i rinnovi delle polizze fideiussorie all'epoca stipulate e trasmesse unitamente alla documentazione presentata a corredo della proposta;
- b. Che, nelle more, era intervenuto l'esito definitivo del contenzioso instaurato da due delle concorrenti alla gara (sentenza del Consiglio di Stato n. 74031/2010) con conseguente riammissione alla fase di negoziazione;
- c. Che, nelle richiamate note, il Commissario delegato ex OPCM n. 3849/2010 e succ. aveva manifestato la volontà e l'urgenza di procedere all'assunzione delle iniziative finalizzate alla

revoca della procedura di gara in corso, anche avvalendosi del disposto di cui all'art. 10, co. 1, del bando di gara, fornendo le seguenti motivazioni:

- c.1 assoluta incapienza della contabilità speciale n. 1731, istituita in esecuzione dell'OPCM n. 2948/1999 e succ., con conseguente assenza di copertura finanziaria per l'intervento de quo e di puntuali impegni al riguardo assunti dalle altre Istituzioni interessate;
- c.2 incongruità tra il termine del mandato commissariale limitato al compimento e completamento delle iniziative di carattere liquidatorio e la tempistica necessaria al riavvio della procedura di gara ed alle successive fasi di negoziazione, aggiudicazione ed affidamento;
- d. Che, nella seduta del 01/09/2010, i rappresentanti regionali componenti la Struttura Paritetica, costituita ex art. 9, co. 2, dell'OPCM n. 3791/2009, avevano condiviso l'intendimento della struttura commissariale, evidenziando che l'intervento in questione, allo stato, *“non è coerente con gli obiettivi programmatici regionali afferenti al sistema depurativo campano, in corso di definizione”*;
- e. Che, con le sentenze nn. 2588/2011 e 2589/2011, il T.A.R. Campania aveva accolto i ricorsi presentati, rispettivamente, dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano (ATO n. 3 della Regione Campania) e dalla G.O.R.I. s.p.a. (Gestione Ottimale Risorse Idriche s.p.a.) e, per l'effetto, annullato il decreto dirigenziale del Settore C.I.A. n. 731 del 16 ottobre 2009, limitatamente alla parte concernente il secondo lotto posto a gara, con la motivazione che la Regione Campania non poteva disporre l'affidamento di infrastrutture ed opere acquedottistiche di natura infraregionale ad un terzo gestore, che non fosse stato quello individuato in base al quadro normativo di riferimento, interferendo con l'attuazione del piano d'ambito, indipendentemente dal fatto che le opere stesse fossero state o meno effettivamente trasferite all'Ente d'ambito ed al soggetto gestore da esso individuato;

RILEVATO

- a. Che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 586 del 29/10/2001, pubblicata sul BURC n. 70 del 07/11/2011, al fine di scongiurare pregiudizi derivanti all'amministrazione regionale da un eventuale contenzioso che si sarebbe potuto instaurare con l'A.T.O. n. 2, nel caso in cui la gestione delle infrastrutture e delle opere oggetto della procedura di gara discendente dalla DGR n. 1911/200 fosse stata affidata ad un soggetto diverso da quello deputato per legge ossia al soggetto gestore individuato dall'A.T.O. ha:
 - a.1 avviato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento teso all'esercizio del potere di autotutela nei confronti della della D.G.R. n. 1911 del 15/03/2000 avente ad oggetto “Approvazione proposta di project financing per la gestione ed il completamento dell'impianto di depurazione di Napoli Est – Adempimenti consequenziali”, dando mandato al Coordinatore dell'AGC 05 di porre in essere gli atti conseguenti;
 - a.2 sospeso, con decorrenza immediata e nelle more della conclusione del procedimento di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 7, comma 2, legge n. 241/90, l'efficacia della richiamata deliberazione n.1911/2000;
- b. Che, in attuazione della citata deliberazione, il Coordinatore AGC 05, con nota prot.n. 869043 del 16/11/2011, ha provveduto a comunicare al Commissario di Governo ex OPCM n. 3849/2010 e s.m.i. l'avvio del procedimento promosso per la revoca della deliberazione n. 1911 del 15/03/2000;
- c. Che con la richiamata nota prot.n. 869043/2012, al fine di valutare gli effetti e i pregiudizi prodotti dalla revoca della predetta deliberazione, nonché la spesa emergente con potenziale aggravio per l'amministrazione regionale, è stato, altresì, richiesto al Commissario di presentare, entro il termine di giorni 20 dalla ricezione della nota, per iscritto le proprie osservazioni corredate da documenti;
- d. Che il Commissario di Governo ex OPCM n. 3498/2010 e s.m.i., con Ordinanza n. 71 del 18/11/2011, ha sospeso la procedura di gara per l'affidamento della “progettazione e realizzazione del completamento e adeguamento degli impianti di depurazione di Napoli Est e San Giovanni a Teduccio (PS3/2), della rete dei collettori comprensoriali e delle reti fognanti comunali afferenti e successiva gestione”, bandita giusta Ordinanza n. 35/07 a firma del Commissario di Governo p.t. ex OPCM n. 2425/96 e s.m.i.;

- e. Che la predetta Ordinanza n. 71/2011, con nota commissariale prot.n. 4847 del 22/11/2011, è stata notificata alle società/associazioni di imprese ammesse a partecipare alla procedura negoziata;
- f. Che il Commissario di Governo ex OPCM n. 2849/2010 e s.m.i., con nota prot.n. 960 del 02/04/2012 (prot.reg. n. 255313 del 02/04/2012), ha comunicato che allo stato non sono pervenute osservazioni e/o richieste da parte delle società/associazioni di imprese ammesse a partecipare alla procedura negoziata;

CONSIDERATO

- a. che dal procedimento teso all'esercizio del potere di autotutela nei confronti della D.G.R. n. 1911 del 15/03/2000 non sono emersi pregiudizi prodotti dalla revoca della predetta deliberazione, né aggravio di costi per l'amministrazione regionale;
- b. che continua a sussistere la possibilità che, nel caso di specie, la Regione potrebbe ritrovarsi in un contenzioso con l'A.T.O. n. 2, se la gestione delle infrastrutture e delle opere oggetto della procedura di gara discendente dalla DGR n. 1911/2000 venisse affidata ad un soggetto diverso da quello deputato per legge ossia al soggetto gestore individuato dall'A.T.O.;

RITENUTO

- a. che, sulla base delle indicate risultanze istruttorie comunicate dal Commissario delegato con la citata nota prot.n. 960/012, a conclusione del procedimento attivato con delibera di Giunta Regionale n. 586/2011, sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela in merito alla D.G.R. n. 1911 del 15/03/2000 avente ad oggetto "Approvazione proposta di project financing per la gestione ed il completamento dell'impianto di depurazione di Napoli Est – Adempimenti consequenziali";
- b. di dover, pertanto, al fine di scongiurare pregiudizi derivanti all'amministrazione regionale da un eventuale contenzioso che potrebbe essere instaurarsi con l'A.T.O. n. 2, revocare con decorrenza immediata la richiamata DGR n. 1911/2000;

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto delle risultanze del procedimento avviato dal Commissario delegato ex OPCM n. 3849/2010 con Ordinanza n. 71/2011 e finalizzato alla revoca della procedura di gara bandita con Ordinanza Commissariale n. 35/2007, comunicate con nota prot.n. 960 del 02/04/2012 (prot.reg. n. 255313 del 02/04/2012);
2. di dare atto che, a conclusione del procedimento istruttorio attivato con delibera di Giunta Regionale n. 586/2011, sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela in ordine alla D.G.R. n. 1911 del 15/03/2000 avente ad oggetto "Approvazione proposta di project financing per la gestione ed il completamento dell'impianto di depurazione di Napoli Est – Adempimenti consequenziali";
3. di revocare con decorrenza immediata la richiamata DGR n. 1911/2000, al fine di scongiurare pregiudizi derivanti all'amministrazione regionale da un eventuale contenzioso che potrebbe instaurarsi con l'A.T.O. n. 2;
4. di notificare la presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, al Commissario di Governo ex OPCM n. 3498/2010 e s.m.i. per i successivi adempimenti di competenza;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, al Gabinetto della Presidenza della G.R., all'Assessore all'Ambiente, all'AGC 05, al Settore 09 dell' AGC 05 e al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.